

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Costituzione, Denominazione, Sede, Attività e Scopi**

**ARTICOLO 1**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - NATURA GIURIDICA**

1.1 - È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la "Fondazione Scuola dell'Infanzia Vedani Città di Angera - ETS".

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalla ogni altra normativa applicabile.

1.2 - La Fondazione ha durata illimitata.

**ARTICOLO 2**

**SEDE LEGALE DELLA FONDAZIONE**

2.1 - La Fondazione ha sede legale in Angera (VA), Via Arena n. 23.

**ARTICOLO 3**

**SCOPO**

3.1 - La Fondazione è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, non può distribuire utili e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di erogazione di servizi.

Scopo della Fondazione è la gestione di un Scuola Materna Paritaria di ispirazione cattolica con sede in Angera (Va).

3.2 - L'attività della Fondazione è rivolta alla fascia di età prescolare da 0 (zero) a 6 (sei) anni ed è svolta per utilità sociale interpretata alla luce delle condizioni storiche ed in considerazione dell'evoluzione della società nell'ambito del territorio in cui opera, prestando attenzione prioritaria ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno.

3.3 - Per svolgere la suddetta attività la Fondazione si avvale:

a) di Amministratori e Gestori i quali offrono la loro prestazione a titolo di mero volontariato non retribuito;

b) di Personale professionalmente formato e preparato retribuito a norma di legge.

**ARTICOLO 4**

**OGGETTO**

4.1 - La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Più in particolare, la Fondazione:\_\_\_\_\_

. provvede all'educazione civile, morale, intellettuale e religiosa dei bambini in età prescolare, nei limiti e nel rispetto dei tempi di crescita e sviluppo relazionale, tipici della loro età, favorendo la formazione integrale della loro personalità in collaborazione con le famiglie e la Comunità in cui opera;\_\_\_\_\_

. ha il compito di accogliere secondo il programma stabilito dal Regolamento Interno, i bambini del Comune di Angera e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti dal Comuni limitrofi;\_\_\_\_\_

. si prefigge anche lo scopo di promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento dei soggetti che a titolo professionale o volontario operano nel campo dell'educazione scolastica;\_\_\_\_\_

. propone inoltre progetti e iniziative anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre Istituzioni od Associazioni Pubbliche o Private.\_\_\_\_\_

4.2 - La Fondazione non può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione delle attività secondarie, strumentali e direttamente connesse alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.\_\_\_\_\_

4.3 - La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.\_\_\_\_\_

## **TITOLO II**

### **Patrimonio**

## **ARTICOLO 5**

### **PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI DELLA FONDAZIONE**

5.1 - Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:\_\_\_\_\_

a) proventi derivanti dal patrimonio detratti le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;\_\_\_\_\_

b) rette dagli utenti del servizio offerto;\_\_\_\_\_

c) contributi di Enti Pubblici o Privati;\_\_\_\_\_

d) obblazioni e atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;

e) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera di Consiglio di Amministrazione vengono destinati ad uso diverso dall'aumento del patrimonio;

f) altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio.

#### **ARTICOLO 6**

##### **DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI**

6.1 - La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 117/2017. Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

6.2 - E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

6.3 - Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D. Legislativo del 4 Dicembre 1997 n° 460 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 7**

##### **PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE**

7.1 - Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

#### **TITOLO III**

##### **Sistema di Governance**

#### **ARTICOLO 8**

##### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

8.1 - Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di Controllo;

d) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);

e) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

## **Sezione I - Il Consiglio di Amministrazione**

### **ARTICOLO 9**

#### **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

9.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri

9.2 - Fanno parte del Consiglio di Amministrazione i membri così nominati:

a) N° 3 (tre) dal Comune di Angera

b) N° 1 (uno) dal Comune di Angera sentito il parere del Consiglio Parrocchiale di Angera

c) N° 1 (uno) dal Comune di Angera su segnalazione dei Capi degli Istituti Scolastici Angeresi.

### **ARTICOLO 10**

#### **DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione in conformità all'articolo 9 dura in carica per 5 (cinque) esercizi a decorrere dalla data dell'insediamento del Consiglio stesso.

10.2 - I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati anche senza interruzione.

### **ARTICOLO 11**

#### **DURATA DELLA CARICA DEI CONSIGLIERI**

11.1 - I Componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

11.2 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo. I membri sono revocabili in qualunque momento per giusta causa e viene deliberata per atteggiamenti contrari all'interesse della Fondazione.

11.3 - Nel caso in cui un Consigliere venga a mancare a seguito di dimissioni o per altre cause, gli organi preposti, di cui all'art. 9.2, dovranno fornire indicazioni, entro 15 (quindici) giorni dalla data delle dimissioni, per la cooptazione di altro membro che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

11.4 - Trascorsi tre mesi di vacatio, in mancanza di indicazioni da parte degli Organi Preposti di cui all'art. 9.2, il C.D.A. si sostituirà nella cooptazione del consigliere mancante.

### **ARTICOLO 12**

#### **INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA**

12.1 - Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, se nominati decadono dall'Ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai

Pubblici Uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

12.2 - Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione gli Amministratori ed il Personale dell'Istituto di Credito che svolge funzioni di Tesoriere.

12.3 - Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno vincoli di parentela od affinità con il personale dipendente, a qualunque titolo, della Fondazione e comunque secondo i casi specificati dall'art. 14 della legge 17 luglio 1980 n. 6972. Verificato il caso di incompatibilità si seguirà il disposto dell'art. 18 del R.D. 5 febbraio 1891 n. 99.

12.4 - Non può far parte del Consiglio di Amministrazione chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2381 del C.C.

12.5 - Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

#### **ARTICOLO 13**

##### **REMUNERAZIONE DELLE CARICHE**

13.1 - Le cariche e le funzioni dei Consiglieri, del Presidente e del Vice Presidente sono a prestazione di mero volontariato e senza compenso. Può essere previsto, in casi particolari e su delibera del Consiglio di Amministrazione, solamente un contributo a titolo di rimborso spese.

#### **ARTICOLO 14**

##### **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE**

14.1 - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

14.2 - In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

a) amministrare e dirigere la Fondazione nell'attuazione dello scopo sociale;

b) delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerente al buon funzionamento della scuola;

c) assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal CCNL di categoria e dal regolamento organico del personale nonché provvede a tutti gli atti di amministrazione giuridica ed economica del personale;

d) delibera le Convenzioni;

e) delibera su eventuali contratti di locazione, fornitura e somministrazione;

f) delibera sull'acquisto e sull'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, lasciti ed eredità;

g) delibera sull'alienazione di beni immobili alle condizioni

di cui l'art. 17 - comma 2 - del D.Lgs 207/2001, con il voto di almeno 4 dei suoi componenti;\_\_\_\_\_

h) delibera l'importo delle rette di frequenza;\_\_\_\_\_

i) delibera la destinazione dei posti gratuiti e/o agevolati secondo rapporto ISEE delle famiglie e accordo con il Comune;\_\_\_\_\_

j) redige il Bilancio Preventivo e Consuntivo;\_\_\_\_\_

k) approva il Bilancio;\_\_\_\_\_

l) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario del Consiglio di Amministrazione ed il Tesoriere che possono essere scelti anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso;\_\_\_\_\_

m) nomina l'Organo di Controllo e dispone la revoca dei suoi membri e (se richiesto) il Revisore Legale, determinandone l'eventuale compenso;\_\_\_\_\_

n) può attribuire, di volta in volta, deleghe ai singoli consiglieri per lo svolgimento di specifiche funzioni, il compimento di determinati atti o di singoli negozi;\_\_\_\_\_

o) delibera in ordine ad eventuali modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti;\_\_\_\_\_

p) può delegare al Presidente della Fondazione, per atti specifici, di volta in volta, le proprie attribuzioni che in forza di disposizioni di legge sono espressamente e direttamente riservate al Consiglio stesso;\_\_\_\_\_

q) adempie infine a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 15**

##### **SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

15.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per approvare il Bilancio e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.\_\_\_\_\_

15.2 - La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare o inviare con strumento telematico a tutti i Consiglieri ed al Revisore dei Conti, se ritenuto necessario, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.\_\_\_\_\_

15.3 - In caso di particolare urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno ventiquattrore prima della riunione a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione.\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 16**

##### **VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

16.1 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre dei Membri in carica del Consiglio.\_\_\_\_\_

16.2 - Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto dagli alinea dell'art. 14.\_\_\_\_\_

16.3 - In caso di parità prevale il voto del Presidente.\_\_\_\_\_

16.4 - Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto a discrezione del Presidente.

16.5 - Le deliberazioni relative a questioni concernenti in via diretta o indiretta i componenti del consiglio di amministrazione debbono essere prese sempre con voto segreto.

16.6 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti.

16.7 - Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che verranno a titolo gratuito, senza diritto di voto.

16.8 - Ogni Consigliere ha il diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

16.9 - Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il Verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti nella riunione.

#### **ARTICOLO 17**

##### **RINNOVO DEL CONSIGLIO**

17.1 - Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, deve chiedere alle Amministrazioni e agli organi competenti, le designazioni dei propri rappresentanti, al fine di poter procedere al rinnovo del Consiglio.

17.2 - Il Consiglio scaduto rimane in carico sino all'insediamento del nuovo Consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge previsti.

#### **ARTICOLO 18**

##### **SOSTITUZIONE DI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

18.1 - Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse.

18.2 - Nel caso in cui il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'organo o all'Autorità competente affinché proceda alla designazione del nuovo Consigliere.

18.3 - Con la medesima modalità si procede nel caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e, nel caso, di decadenza di un membro del Consiglio stesso.

18.4 - Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carico sino alla naturale scadenza del Consiglio.

#### **Sezione II - Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere**

#### **ARTICOLO 19**

---

#### **NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

---

19.1 - Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza, è presieduto dal Consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

19.2 - Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

19.3 - Il Presidente può essere riconfermato senza limitazioni.

19.4 - Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari di anzianità di nomina, al più anziano di età.

---

#### **ARTICOLO 20**

---

#### **LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA FONDAZIONE**

---

20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni a Lui conferite dalla legge e dal presente Statuto o a Lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

20.2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e rappresenta la Fondazione in qualunque grado di giudizio, ed ha la facoltà di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

20.3 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge una azione di generale vigilanza, di indirizzo e coordinamento di tutta la attività della Fondazione.

20.4 - Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per i singoli atti.

20.5 - In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

20.6 - Propone al Consiglio la nomina del Segretario. Per la nomina del Segretario della Fondazione si rinvia a quanto disposto dall'art. 22.

---

#### **ARTICOLO 21**

---

#### **NOMINA DEL VICE PRESIDENTE**

---

21.1 - Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio fra i propri membri e resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

21.2 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di nomine, dal Consigliere più anziano per età.

---

#### **ARTICOLO 22**

---

#### **NOMINA DEL SEGRETARIO**

---

22.1 - Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

22.2 - Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente e coi Consiglieri, raccogliendoli negli appositi registri.

22.3 - Custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione.

22.4 - Il Segretario ha la responsabilità dell'organizzazione del lavoro della segreteria.

22.5 - Al Segretario può essere attribuita la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria e di economato.

22.6 - Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

#### **ARTICOLO 23**

##### **TESORIERE**

23.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione.

#### **Sezione III - Organi di Controllo e Revisione Legale**

#### **ARTICOLO 24**

##### **COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

24.1 - L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

24.2 - Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

24.3 - Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori,

almeno uno dei Controllori Effettivi devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:\_\_\_\_\_

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:\_\_\_\_\_

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:\_\_\_\_\_

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.\_\_\_\_\_

24.4 - Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 25**

##### **INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI**

##### **DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

25.1 - Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:\_\_\_\_\_

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;\_\_\_\_\_

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;\_\_\_\_\_

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;\_\_\_\_\_

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;\_\_\_\_\_

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 26**

##### **DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

26.1 - L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.\_\_\_\_\_

26.2 - I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 27**

##### **COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

27.1 - L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa vigente tempo per tempo;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

27.2 - I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

27.3 - Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

27.4 - La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

27.5 - L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

27.6 - Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

27.7 - Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

27.8 - Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

27.9 - In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

27.10 - La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come

assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

27.11 - Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

27.12 - Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

#### **ARTICOLO 28**

##### **COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

28.1 - All'organo di controllo spetta, per l'intera durata della carica, il compenso determinato al momento della nomina.

#### **ARTICOLO 29**

##### **ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE**

29.1 - La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

#### **ARTICOLO 30**

##### **RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE**

30.1 - La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dalla normativa vigente tempo per tempo.

#### **TITOLO IV**

##### **Bilanci, libri e scritture**

---

**ARTICOLO 31**

---

**ESERCIZI**

---

31.1 - La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

---

**ARTICOLO 32**

---

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

---

32.1 - Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

---

**ARTICOLO 33**

---

**BILANCIO SOCIALE**

---

33.1 - Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

---

**ARTICOLO 34**

---

**SCRITTURE CONTABILI**

---

34.1 - La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

---

**ARTICOLO 35**

---

**LIBRI DELLA FONDAZIONE**

---

35.1 - Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
  - c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.
- 

35.2 - Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

---

35.3 - Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

---

35.4 - Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

---

35.5 - Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

---

---

**TITOLO V**

---

---

## **Amministrazione e Norme Generali**

---

---

### **ARTICOLO 36**

---

#### **SERVIZIO DI CASSA**

---

36.1 - Il Servizio di Cassa è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad uno o più Istituti Bancari.

---

---

### **ARTICOLO 37**

---

#### **EFFETTUAZIONE PAGAMENTI E RISCOSSIONI**

---

37.1 - I pagamenti e riscossioni sono effettuati sulla base di specifici ordinativi, emessi a carico dell'Istituto che espleta il Servizio di Cassa, a firma del Presidente e/o di persone da Lui delegate con specifici provvedimenti, secondo le modalità e le limitazioni previste dal regolamento interno.

---

---

### **ARTICOLO 38**

---

#### **ORDINAMENTO, GESTIONE E CONTABILITÀ DELLA FONDAZIONE**

---

38.1 - L'Ordinamento, la Gestione, la Contabilità, le attribuzioni di speciali deleghe ai Consiglieri, le mansioni del Segretario e del responsabile dei servizi erogati sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

---

---

### **ARTICOLO 39**

---

#### **ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE**

---

39.1 - La pianta organica, i diritti e di doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale stipendiato sono disciplinati da apposito regolamento interno ai termini degli artt. 31 della legge 17.17.1890 n° 6972

---

---

## **TITOLO VI**

---

### **Estinzione e Scioglimento**

---

---

### **ARTICOLO 40**

---

#### **SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

---

40.1 - Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

---

40.2 - In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

---

---

### **ARTICOLO 41**

---

#### **RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE**

---

42.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.

---

[illegible]

Certifico io sottoscritto, dottor Francesco Caramma, Notaio in Angera, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi Monza e Varese, ai sensi dell'art.22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005 n.82,

che la presente copia, contenuta su supporto informatico, e' conforme all'originale analogico dell'allegato "A" al mio atto ricevuto al n. 4054/3344 di repertorio in data 25 gennaio 2023 conservato nei miei atti. Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, attraverso la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'art.22, comma 1 del CAD, la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Angera, 1 febbraio 2023.